




Città di Bellinzona

Messaggio municipale no. 119

**Nuovo Regolamento comunale delle
canalizzazioni – Città di Bellinzona**

20 giugno 2018
Commissione competente
Commissione della legislazione



Sommario

Premessa	3
Metodologia adottata	3
Basi legali - struttura del regolamento e definizioni	4
Nel merito - modifiche apportate al regolamento delle canalizzazioni del quartiere di Bellinzona	5
Il nuovo sistema tariffario	6
Modalità di prelievo della tassa d'uso	9
Previsioni a medio termine	9
Dispositivo	10

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

il Municipio, sottopone alla vostra attenzione il progetto per un nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni per le decisioni di competenza del Consiglio comunale.

Premessa

La costituzione del nuovo Comune, scaturita nell'aprile 2017 dal processo aggregativo che ha coinvolto i Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, S. Antonio e Sementina, comporta la necessità di uniformare le normative ed il tariffario delle canalizzazioni, finora disciplinati da altrettanti singoli regolamenti. Il presente messaggio riguarda pertanto l'adozione di un nuovo impianto giuridico, adeguato alla mutata realtà, applicabile a tutto il comprensorio della Città di Bellinzona, garantendo l'indispensabile parità di trattamento nei confronti dell'utenza.

Ricordiamo che, in attesa della ridefinizione secondo criteri uniformi della nuova legislazione comunale, vale quanto previsto dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) e dal Decreto legislativo (DL) votato dal Gran Consiglio il 21 marzo 2016. In particolare i regolamenti e le ordinanze degli ex Comuni rimangono applicabili nei rispettivi comparti fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (principio generale previsto dalla LAggr all'art. 16 cpv. 3, richiamato nel Decreto legislativo all'art. 7).

Metodologia adottata

Considerato come l'attuale regolamento delle canalizzazioni del quartiere di Bellinzona è stato recentemente armonizzato ai disposti vigenti in materia di protezione delle acque, si è utilizzato quest'ultimo quale documento base apportando i necessari adeguamenti dettati dalla nuova realtà istituzionale.

A complemento d'informazione precisiamo che le normative alle quali ci riferiamo sono state approvate dal Consiglio comunale di Bellinzona nella seduta del 4 aprile 2016 e dalla Sezione Enti Locali il 16 agosto 2016 nell'ambito dell'adozione del piano di smaltimento delle acque (PGS – progetto di massima / MM 3949).

Confermiamo pertanto che dal profilo tecnico non si sono resi necessari particolari adattamenti.

Per contro, particolare attenzione, con un commento di dettaglio, sarà dedicata al capitolo "Contributi e tasse" (artt. 34 / 36 bis) che definisce le varie tipologie di tributi obbligatoriamente prelevati dall'ente pubblico per il finanziamento della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione delle infrastrutture di smaltimento delle acque.

Segnaliamo, inoltre, che la proposta di regolamento oggetto del presente messaggio è stata sottoposta alla Sezione Enti Locali rispettivamente alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo per un esame preliminare e un preavviso di merito. Il documento che vi sottoponiamo risulta pertanto già comprensivo delle suggestioni formulate dai servizi cantonali che ne hanno sostanzialmente condiviso il contenuto.

Basi legali - struttura del regolamento e definizioni

Contenuti e formulazione del nuovo Regolamento trovano la propria base legale nella Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC), nella Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque (LALIA) nonché nel Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Il progetto di regolamento si suddivide nei seguenti capitoli:

A. Generalità: scopo, basi legali, campo di applicazione, costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali, impianti privati, acque di scarico, obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica, divieto di immissione nelle canalizzazioni;

B. Procedura: domande di progetto di smaltimento delle acque di scarico, permessi per immissioni provvisorie, collaudi delle canalizzazioni, degli allacciamenti e degli impianti, catasto degli impianti;

C. Prescrizioni tecniche: modalità di smaltimento delle acque, materiali, allacciamenti, diametri e pendenze, pozzetti di accesso, pompe, rigurgito, impianti di depurazione individuali e di pretrattamento, impianti di infiltrazione e ritenzione, zone di protezione;

D. Manutenzione impianti privati: obbligo generale di manutenzione e disposizioni specifiche per i vari tipi di impianto;

E. Contributi e tasse: contributi di costruzione, tassa di allacciamento e tassa d'uso;

F. Norme transitorie e finali: contravvenzioni, provvedimenti coattivi, eliminazione impianti difettosi, rimedi e diritti, abrogazioni ed entrata in vigore.

Per una migliore comprensione e sistematica lettura del regolamento precisiamo che ogni qualvolta viene citato il Piano generale di smaltimento (PGS) questo strumento pianificatorio corrisponde a quanto previsto negli ex Comuni, oggi quartieri di Bellinzona.

Analogo discorso per la dicitura "Consorzio" che è riferita sia al Consorzio depurazione acque del Bellinzonese e della Riviera (CDABR) che a quello del Verbano (CDV).

Nella tabella seguente presentiamo in forma riassuntiva l'attuale situazione:

Sezione	Trattamento/CDA attuale	PGC/S	PGS Approvato	Varianti approvate
BELLINZONA	CDABR	27.02.1981	28.06.2016	
CAMORINO	CDV / CDABR		03.04.2003	
CLARO	CDABR		08.02.2005	14.01.2009
GIUBIASCO	CDABR	12.12.1974	06.07.2016	
GNOSCA	CDABR	22.04.1993		
GORDUNO	CDABR	24.05.1973		
GUDO	CDV	07.09.1979	19.04.2016	
MOLENO	CDABR		20.04.2007	
MONTE CARASSO	CDABR	24.06.1993		10.11.2015
PIANEZZO	CDABR	06.12.1991		
PREONZO	CDABR	19.01.1993		
SANT'ANTONIO	CDABR	03.10.1985	06.03.2017	
SEMENTINA	CDABR		20.03.2006	

Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

Nel merito – modifiche apportate al regolamento delle canalizzazioni del quartiere di Bellinzona

Art. 4 – Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali e dell'impianto di depurazione delle acque

Il cpv. 3 si riferisce ad un'eventuale delega al Consorzio depurazione acque in merito ai compiti previsti dalla Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971.

Art. 7 bis – Acque di scarico di tipo industriale e artigianale

Si tratta unicamente di un adeguamento alla nuova situazione laddove per Consorzio s'intende sia quello del Bellinzonese e della Riviera (CDABR) che quello del Verbano (CDV).

Art. 9 – Divieto di immissione

L'elenco delle sostanze per il quale vige il divieto di immissione nelle canalizzazioni viene completato con "rifiuti solidi urbani" e scarti da cucina (sostanze messe in evidenza).

Art. 23 – Rigurgito

Si precisa che il collaudo delle canalizzazioni e degli impianti da parte del Municipio non costituisce garanzia per esclusione di possibili rigurgiti.

Art. 47 – Entrata in vigore

Art. 48 – Disposizione abrogative

Gli artt. 47 e 48 disciplinano sia l'abrogazione di ogni precedente Regolamento, in particolare quelli degli ex Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni prevista quest'ultima con l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio di Stato.

Il nuovo sistema tariffario

Come già anticipato, il capitolo "Contributi e tasse" si sofferma sui tributi che il Comune deve prelevare per finanziare il settore delle canalizzazioni tanto al momento in cui avviene la costruzione, quanto per l'esercizio e la manutenzione delle stesse. Precisiamo che ai costi direttamente sopportati dal Comune, vanno sommate le partecipazioni versate al Consorzio depurazione acque del Bellinzonese e della Riviera (CDABR) nonché al Consorzio depurazione acque del Verbano.

La materia è ampiamente regolata dalle disposizioni della Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA) e dal Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Il Regolamento propone sostanzialmente tre tipologie di tasse: il contributo di costruzione, la tassa di allacciamento e la tassa d'uso.

Ricordiamo che il contributo di costruzione è destinato esclusivamente al finanziamento degli investimenti effettuati per la realizzazione delle infrastrutture di smaltimento delle acque, siano esse a carattere comunale o consortile. L'art. 34, che

tratta questo tema, nel progetto di regolamento non ha subito alcuna modifica rispetto all'attuale versione del quartiere di Bellinzona.

Riconfermato pure il tenore dell'art. 35 concernente la tassa di allacciamento. In questo caso si tratta di una tipica tassa amministrativa, prelevata una tantum, a copertura dei costi sopportati dal Comune per il collaudo e il rilievo dell'allacciamento come pure per l'aggiornamento del catasto privato. Il nuovo cpv. 2 prevede che le modalità di prelievo siano disciplinate tramite ordinanza municipale.

Infine, la tassa d'uso (art. 36) serve sostanzialmente al finanziamento integrale dell'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione. Per questa tassa, a carattere ricorrente (emissione annuale), l'art. 110 LALIA sancisce il principio di causalità, e pone la preminenza sul prelievo secondo la quantità d'acqua consumata in combinazione, eventualmente, con altri criteri quali ad esempio il valore di stima del fabbricato, la superficie dell'elemento allacciato, ecc.

A questo proposito, le linee guida emanate dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (circolare del 20.11.2015), contestualizzano tale concetto e raccomandano, qualora si adottino più criteri, un grado di copertura dei costi dell'80% tramite una tassa commisurata al consumo d'acqua.

La verifica delle varie tipologie di regolamenti attualmente in essere ha evidenziato delle situazioni alquanto diversificate, laddove per il prelievo della tassa d'uso sono finora considerati differenti criteri quali l'area delle superfici impermeabili, i valori di stima del fabbricato allacciato, il numero di unità abitative piuttosto che i quantitativi di acqua potabile consumati.

I quartieri di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso e Sementina già utilizzano due elementi distinti quale modalità di tassazione segnatamente al consumo d'acqua abbinato ai m² di superficie impermeabile, al numero degli elementi allacciati, alle unità abitative o al valore di stima dell'immobile, seppure con percentuali di prelievo diverse.

Tenuto conto delle considerazioni poc'anzi espresse ed esaminati i possibili scenari per strutturare la nuova impostazione, il Municipio propone una tassa d'uso a carattere misto basata sul consumo d'acqua misurato – ove possibile – ai contatori (componente variabile) combinata con un importo base (componente fissa) per ogni elemento le cui acque defluiscono nella canalizzazione. Si tratta di un sistema d'imposizione in linea con gli intendimenti cantonali e federali in materia, rispettoso del principio di causalità, con oneri amministrativi contenuti legati soprattutto alla tenuta della banca dati.

Per la parte di tributo riferito al consumo di acqua potabile è prevista una forchetta di oscillazione (minimi e massimi) da CHF 0.60 a CHF 1.20 per m³, allo scopo di garantire un minimo di flessibilità.

L'importo base servirà a coprire parte degli oneri permanenti, ovvero quelli che non dipendono dalla quantità di acque depurate ma dai costi fissi di mantenimento, generati dalle infrastrutture comunali e consortili. Inoltre, permetterà di compensare parzialmente il peso degli altri elementi di assoggettamento in auge negli ex Comuni e ora non più utilizzati (valori di stima, superficie impermeabile, ecc.). La forchetta proposta varia da un importo minimo di CHF 40.00 ad un importo massimo di CHF 100.00.

Rileviamo inoltre che qualora il Comune decidesse di finanziare lo smaltimento delle acque luride esclusivamente con una tassa sul consumo d'acqua esso potrebbe eventualmente incorrere in una possibile violazione del principio dell'equivalenza che impone di far partecipare alle spese tutti i cittadini che da un determinato servizio pubblico traggono – in modo anche teorico – un qualsiasi beneficio.

Analogamente a quanto previsto dal nuovo regolamento per la fornitura di acqua potabile è necessario inserire nel presente progetto un apposito articolo che disciplini il prelievo della tassa d'uso nei quartieri attualmente sprovvisti di contatori. A questo proposito l'art. 36 cpv. 5 prevede oltre ad un importo base, un importo variabile tra CHF 10.00 e CHF 20.00 per rubinetto. Si tratta di un articolo che ha lo scopo di garantire parità di trattamento tra i cittadini della nuova Città in attesa che il sistema di rilevamento sia armonizzato secondo la tempistica prevista dall'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).

Questo principio viene esteso anche agli utenti che si approvvigionano direttamente dalla falda e le cui acque pompate defluiscono nella canalizzazione pubblica. L'art. 36, cpv. 6, prevede pertanto l'obbligo di installare un contatore che determini la quantità di acqua prelevata dal sottosuolo.

Alla tassa d'uso saranno inoltre assoggettati posteggi, piazzali, fondi aperti, tetti, manufatti, ecc. con superfici impermeabili superiori a 5'000 m². Oltre a quanto previsto dal cpv. 3 del regolamento, il tributo richiesto tiene conto di un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la tassa di consumo percepita in forza del regolamento acqua potabile per un fattore variabile compreso tra 0.6 e 1.2.

L'art. 36 bis – casi particolari - è stato modificato sulla base delle indicazioni fornite della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e l'art. 37 – “tassa di allacciamento provvisorio” e precisa che la stessa sarà definita tramite ordinanza municipale nel rispetto della forchetta indicata a regolamento.

Modalità di prelievo della tassa d'uso

Omissis

Perseguendo una strategia di gestione dell'acqua a 360 gradi, a partire dal

1. gennaio 2018 anche le attività del Consorzio di depurazione del Bellinzonese e Riviera (CDABR) – riservate le decisioni degli organi competenti - verranno integrate nelle AMB permettendo di creare nuove sinergie nella gestione dell'acqua ma anche della valorizzazione dei rifiuti, quali ad esempio il prospettato impianto a biogas. Questa integrazione permetterà ai servizi industriali della nuova Città di gestire in modo completo il ciclo dell'acqua ("acqua da bere, acqua da smaltire e acqua per produrre energia") e di ottimizzare la fatturazione delle prestazioni e l'impiego delle risorse.

Omissis

Fonte: MM 40 – concernente la costituzione dell'Ente comunale Azienda Multiservizi Bellinzona

E' in questo contesto che s'inserisce il nuovo concetto di fatturazione che s'intende implementare secondo il principio di gestione integrata, che considera il ciclo dell'acqua nel suo insieme, partendo dalla sorgente e seguendo tutta la filiera fino alla depurazione.

In quest'ottica, il progetto di regolamento (art. 36 cpv. 12) prevede una specifica delega ad Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) affinché provveda ad emettere ed incassare la tassa d'uso in concomitanza con la fatturazione dell'acqua potabile.

Questa procedura ha innanzitutto l'obiettivo di fornire al cittadino cliente una fatturazione chiara e trasparente per i servizi di cui beneficia rispettivamente permetterà all'amministrazione di evitare ridondanze da un servizio all'altro razionalizzando le risorse a disposizione.

Il rapporto di collaborazione tra la Città di Bellinzona e Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) sarà formalizzato tramite mandato di prestazione.

Previsioni a medio termine

Come visto nei precedenti capitoli, il progetto di Regolamento determina i criteri e le forchette per la definizione delle tasse del servizio di smaltimento e trattamento delle acque. Sarà poi l'ordinanza municipale a stabilire gli importi annuali

sulla base dei costi preventivati per l'anno di competenza. Dall'analisi effettuata, tenuto conto sostanzialmente delle spese generate dai Consorzi, possiamo già sin d'ora prevedere che le tariffe riguardanti la tassa d'uso canalizzazione si attesteranno attorno a CHF. 50.00 quale importo base e 75 cts/m³ per acqua consumata.

In conclusione, il Municipio ritiene di aver adeguatamente ponderato le implicazioni economiche derivanti dall'unificazione dei vari regolamenti e presenta all'indirizzo del Consiglio comunale un impianto giuridico sostenibile e adeguato alla nuova realtà istituzionale con l'obiettivo di garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell'intero comprensorio comunale.

Dispositivo

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio comunale è quindi invitato a voler **risolvere**:

-
- 1- E' approvato il Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Bellinzona, come al testo allegato che forma parte integrante del presente messaggio municipale.

 - 2- Il Regolamento comunale delle canalizzazioni entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

 - 3- Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Mario Branda	Philippe Bernasconi

Allegato:

- Nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni